



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 256

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 256. PINE ENERGY S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.527,20 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Sant’Omero (TE), località Colle Casone, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 363902430).

Proponente: PINE ENERGY S.r.l.

P.IVA/C.F.: 13076640963

Sede legale: Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123

**Sede impianto e opere
connesse:** Comune di Sant’Omero (TE)

**Tipologia
impiantistica:** Impianto fotovoltaico a terra (ad inseguitori monoassiali) per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.527,20 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Sant’Omero (TE), località Colle Casone, snc - foglio 18 particelle nr. 43, 44 e 56, e relative opere di connessione alla rete foglio 18 particelle nr. 56, 284 e 283, e foglio 36 particella nr. 197 (cod. rintracciabilità 363902430).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 19/01/2024 agli atti con prot. nn. 0024461/24, 0024571/24, 0024583/24, 0024591/24, 0024609/24, 0024599/24 e 0024630/24 del 22/01/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 07/02/2024, agli atti con prot. n. 0051160/24 del 08/02/2024, a riscontro delle integrazioni e chiarimenti richiesti con nota prot. n. 0043356/24 del 02/02/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con nota del 13/03/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0111093/24 del 14/03/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0088762/24 del 29/02/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente all’atto dell’istanza ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel comune di Sant’Omero (TE), foglio 18, particelle nr. 43, 44 e 56 in forza di scrittura privata preliminare di costituzione del diritto di superficie e servitù di elettrodotto per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico, registrato a Teramo in data 13/12/2023 al n. 4283 e trascritto a Teramo il 14/12/2023 al nr. 19979/14623;

- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- l'ubicazione di impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di “area idonea” ex art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2 del D.Lgs. 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato “44 - Relazione tecnica generale”, pagg. 2-3 e nella tavola denominata “42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021”;

CONSIDERATO che il proponente prevede espropri per le opere di elettrodotto che in parte ricadono in terreni privati, secondo fonte catastale, di cui non ha disponibilità e che ciò comporta la necessità di svolgere il procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, che rende le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

PRESO ATTO, altresì, che il proponente ha trasmesso in data 08/01/2024 la comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l'Aquila e Teramo, di cui al punto 13.3, parte III delle linee guida del D.M. 10/09/2010;

RICHIAMATO il comma 3-bis, art. 12, del D.Lgs. 387/2003 che prevede al primo periodo “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ...”;

RICHIAMATO il comma 4, art. 12, del D.Lgs. 387/2003, con le modifiche introdotte dall'art. 47 del D.L. 13/2023, che prevede ai periodi terzo e quarto “... Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti...”;

RICHIAMATO l'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 (procedure autorizzative specifiche per le aree idonee):

“1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

a) ...

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

1-bis. ...

1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nella fattispecie del D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 4, quarto periodo e ricade nelle aree idonee ex art. 20, c. 8 del D.Lgs. 199/2021, e pertanto il termine massimo per la conclusione del procedimento viene ridotto di un terzo ed è quindi pari a quarantacinque giorni;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/06, tit. III della parte seconda poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia prevista;

PRESO ATTO che essendo stata presentata l'istanza in data 19/4/2024:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0125187/24 del 22/03/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale previsto dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, accertate con Determinazione DPC025/178 del 17/05/2024;
- esperiti gli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- in relazione alla disponibilità delle aree ove costruire l'impianto fotovoltaico a terra, in data 12/08/2025 il proponente ha trasmesso la nota agli atti con prot. n. 0333761/25 del 12/08/2025, volta a dimostrare la disponibilità delle aree interessate dall'installazione dell'impianto fotovoltaico e in particolare l'applicazione al caso di specie della proroga di validità del contratto preliminare sottoscritto ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 63/2024, come convertito dalla L. 101/2024, in vigore dal 14 luglio 2024;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0348432/25 del 02/09/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),



della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all’art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra (ad inseguitori monoassiali) per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.527,20 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Sant’Omero (TE), località Colle Casone, snc - foglio 18 particelle nr. 43, 44 e 56, e relative opere di connessione alla rete foglio 18 particelle nr. 56, 284 e 283, e foglio 36 particella nr. 197 (cod. rintracciabilità 363902430)”;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:



Art. 1

PINE ENERGY S.r.l. avente sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123, Partita IVA / CF 13076640963, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AD INSEGUITORI MONOASSIALI) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 2.527,20 kWp ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICO DA UBICARSI NEL COMUNE DI SANT’OMERO (TE), LOCALITÀ COLLE CASONE, SNC - FOGLIO 18 PARTICELLE NR. 43, 44 E 56, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE FOGLIO 18 PARTICELLE NR. 56, 284 E 283, E FOGLIO 36 PARTICELLA NR. 197 (COD. RINTRACCIABILITÀ 363902430).

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall’intervento, l’autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l’ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all’esercizio devono avere inizio, ai sensi dell’art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Sant’Omero
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentate del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.



Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell’Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio